



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE	
ATTO N. 48 del 24/10/2016	

OGGETTO:	DEFINIZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA CONSEGUENTE LA MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AGIBILITA' O DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE TIENE LUOGO DELL'AGIBILITA'
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2016 , il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 18:39 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Verbena Alvaro	Presidente del Consiglio	Presente
Toniaccini Michele	Componente del Consiglio	Presente
Battistelli Franco	Componente del Consiglio	Presente
Andreani Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Virgili Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Mancinelli Lio	Componente del Consiglio	Presente
Gambini Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Barcaccia Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
Damiani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Marinacci Giacomo	Componente del Consiglio	Presente
Cassetta Marco	Componente del Consiglio	Presente

Assegnati n .11	In carica n. 11
Presenti n . 11	Assenti n. 0

Assiste il SegretarioTARALLA DOTT. MARCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena Alvaro nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :Toniaccini Michele, Barcaccia Gabriele, Marinacci Giacomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Area sotto riportata,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA CONSEGUENTE LA MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AGIBILITA' O LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE TIENE LUOGO DELL'AGIBILITA'.

PREMESSO che:


- La normativa vigente in materia di agibilità è disciplinata dagli artt. 137 e 138, della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
- La disciplina suddetta stabilisce per quali interventi è necessario acquisire l'agibilità o presentare la dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, indicandone tempi, modalità di presentazione e i soggetti responsabili;
- La disciplina suddetta prevede inoltre che il Comune, in caso di mancata acquisizione dell'agibilità o di presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti, emani nei confronti dei soggetti di cui all'art. 137, c. 4 della L.R. 1/2015, una sanzione amministrativa compresa tra euro cinquecento ed euro mille, da determinarsi in relazione all'entità dell'intervento;

DATO ATTO che:

- Antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la mancata acquisizione dell'agibilità a seguito di interventi edilizi non comportava l'adozione di provvedimenti sanzionatori di alcun tipo, ovvero il verificarsi di tale condizione non costituiva violazione delle normative edilizie di settore;
- Con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Legislatore stabiliva che la mancata presentazione della domanda di agibilità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- L'applicazione della suddetta normativa risultava di difficile attuazione in quanto non definiva il criterio per la determinazione dell'importo, da stabilirsi tra euro 77 e 464;
- La Legge Regionale 18 febbraio 2004, n. 1, ha ulteriormente disciplinato la modalità sanzionatoria da applicarsi al verificarsi della condizione di mancata presentazione della domanda di agibilità o della "dichiarazione di rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto", andando di fatto a modificare la tipologia di interventi assoggettati ad agibilità, a stabilire tempistiche e valori della sanzione diverse da quelle previste dal D.P.R. su menzionato, aggravando un quadro normativo già difficilmente attuabile;
- La condizione di incertezza sopra descritta, ha costretto molti Comuni Umbri a disapplicare il procedimento sanzionatorio in questione, ciò al fine di evitare l'adozione di provvedimenti, fondati su principi demandati alla libera interpretazione degli stessi comuni, e conseguentemente di dubbia legittimità;

DATO ALTESI ATTO che:

- Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si è introdotto il principio di "acquisizione dell'agibilità" in luogo del certificato di agibilità, la cui ovvia conseguenza è l'inoperatività del modello sanzionatorio disciplinato dal D.P.R. 380/2001, e l'abrogazione di quanto



precedentemente disciplinato in materia di agibilità dalla Legge Regionale 18 febbraio 2004, n. 1, risolvendo di fatto la situazione di incertezza sopra descritta;

- Il Legislatore Regionale ha tuttavia demandato ai Comuni l'onere di stabilire i criteri secondo i quali si determina l'importo della sanzione in relazione all'entità dell'intervento;

ATTESO che per i motivi sopra esposti si rende necessario definire i criteri secondo i quali il Comune, e nello specifico il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Comunale, determina la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille, in relazione all'entità dell'intervento;

VISTO il D.P.R. 6/06/2001, n. 380;

VISTA e RICHIAMATA la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;

VISTA ed esaminata l'allegata relazione (sub. A), come predisposta dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Comunale, con la quale si è stabilita la modalità per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa conseguente alla mancata acquisizione dell'agibilità o alla mancata presentazione del certificato che tiene luogo dell'agibilità, e riconosciuto che la stessa è conforme ai principi della L.R. 1/2015, e rispondente ai principi di equità;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Si sottopone al Consiglio Comunale, per l'adozione, la presente proposta di deliberazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- di approvare le modalità per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa conseguente alla mancata acquisizione dell'agibilità o alla mancata presentazione del certificato che tiene luogo dell'agibilità, di cui all'allegata relazione (sub. A);
- di stabilire che la presente deliberazione costituisce atto dispositivo che il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Comunale, dovrà applicare per determinare l'importo della sanzione in oggetto;
- di stabilire che l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia inizi ad applicare il presente procedimento sanzionatorio, a partire dagli interventi edilizi per i quali è stata data comunicazione di fine lavori in data uguale o successiva al 28/01/2015, data di entrata in vigore della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;
- di dare mandato all'Ufficio Segreteria di esperire la pubblicazione nei modi e termini previsti dalle norme vigenti.

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA
L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

Geom. Claudio Cirilli



RELAZIONE TECNICA

DEFINIZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA CONSEGUENTE LA MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AGIBILITA' O DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE TIENE LUOGO DELL'AGIBILITA'.

Oggetto della presente relazione è la definizione del criterio per la determinazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi degli artt. 137 e 138, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per i casi di mancata acquisizione del certificato di agibilità o della mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, entro il termine temporale stabilito.

In particolare la normativa suddetta stabilisce che:

- per gli interventi edilizi di cui all'art. 137, comma 2, il soggetto di cui all'art. 137, comma 4, è tenuto a presentare al SUAPE, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, la documentazione di cui all'art. 138, comma 1, della L.R. n. 1 2015;
- per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 dell'art. 137, anche sottoposti alla comunicazione di cui all'art. 118, comma 2, lettere a), c) e d), il soggetto è tenuto a presentare al SUAPE, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, la dichiarazione che tiene luogo del certificato di agibilità di cui all'art. 137, comma 3;
- la mancata acquisizione dell'agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille, in relazione all'entità dell'intervento.

Ciò premesso si procede di seguito con la definizione del criterio cercato, dando atto preliminarmente che il parametro di riferimento è la superficie dell'immobile a cui l'agibilità è riferita, e che lo stesso stante la natura della sanzione dovrà essere diversificato per destinazioni d'uso principali, così come definite dall'art. 37, del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2, e quindi:

1) DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE E PER SERVIZI

Sanzione prevista da euro 500 a euro 1000

- Per s.u.c. minore di 150 mq. la sanzione da applicare è pari a 500 €.
- Per s.u.c. compresa tra 150 mq. e 300 mq. si applica la seguente proporzione
 $\text{Sanzione} = (500 \text{ €} / 150 \text{ mq.} \times (\text{s.u.c.} - 150 \text{ mq.}) + 500 \text{ €}.$
- Per s.u.c. maggiore di 300 mq. la sanzione da applicare è pari a 1000 €.

2) DESTINAZIONE D'USO PRODUTTIVA COMPRESA QUELLA AGRICOLA

Sanzione prevista da euro 500 a euro 1000

- Per s.u.c. minore di 500 mq. la sanzione da applicare è pari a 500 €.
- Per s.u.c. compresa tra 500 mq. e 2000 mq. si applica la seguente proporzione
 $\text{Sanzione} = (500 \text{ €} / 1500 \text{ mq.} \times (\text{s.u.c.} - 500 \text{ mq.}) + 500 \text{ €}.$
- Per s.u.c. maggiore di 2000 mq. la sanzione da applicare è pari a 1000 €.

Nel caso in cui l'agibilità sia riferita a destinazioni d'uso non omogenee, si applicherà il criterio corrispondente alla destinazione d'uso prevalente, ovvero avente s.u.c. maggiore.

Il Dirigente e/o Responsabile del competente Ufficio Comunale procederà alla determinazione della sanzione nel rispetto dei criteri sopra indicati.

L'interessato ha comunque facoltà di eseguire il pagamento della sanzione al momento della presentazione dell'agibilità o della comunicazione che tiene luogo del certificato di agibilità, allegando alla relativa pratica la scheda per la determinazione della sanzione, e l'attestazione di avvenuto pagamento.

In quest'ultimo caso il Responsabile del Procedimento della pratica di agibilità, provvederà a verificare la correttezza dell'importo versato, ed eventualmente ne disporrà il conguaglio.



Il versamento dovrà avvenire tramite BONIFICO BANCARIO con una delle seguenti modalità:

- **BONIFICO - Unicredit S.p.A. Agenzia di Deruta**

Conto intestato a: COMUNE DI DERUTA – SERVIZIO TESORERIA

Cod. IBAN: IT 40 W 02008 38422 000029405794

- **BONIFICO - Poste Italiane S.p.A**


Conto intestato a: COMUNE DI DERUTA – SERVIZIO TESORERIA

Cod. IBAN: IT 86 T 07601 03000 000012926069

CAUSALE: SANZIONE PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELL'AGIBILITA'

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA
L'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

Geom. Claudio Cirilli



RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008 ;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
 - la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
 - la deliberazione di C.C. n. 21 del 28.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 e dei relativi allegati;
- 3) il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Consigliere, nonché Assessore, Virgili affinché relazioni nel merito della pratica di cui trattasi.

Terminata detta relazione, chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere Damiani il quale, definita importante la questione di cui trattasi, annuncia voto di astensione da parte del gruppo consiliare di cui è Capogruppo.

Non si registrano interventi e si passa alla votazione finale che dà il seguente esito :

Favorevoli all'approvazione = 8 (Verbena, Battistelli, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Andreani, Barcaccia, Gambini).

Astenuti = 3 (Damiani, Cassetta e Marinacci).

Con separata votazione, il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere l'atto di cui trattasi immediatamente eseguibile.

Detta votazione dà il seguente esito :

Favorevoli all'immediata eseguibilità = 8 (Verbena, Battistelli, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Andreani, Barcaccia, Gambini).

Astenuti = 3 (Damiani, Cassetta e Marinacci).

DELIBERA

- 1) di approvare le modalità per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa conseguente alla mancata acquisizione dell'agibilità o alla mancata presentazione del certificato che tiene luogo dell'agibilità, di cui all'allegata relazione (sub. A);
- 2) di stabilire che la presente deliberazione costituisce atto dispositivo che il Dirigente o Responsabile

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 48 del 24/10/2016



- dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Comunale, dovrà applicare per determinare l'importo della sanzione in oggetto;
- 3) di stabilire che l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia inizi ad applicare il presente procedimento sanzionatorio, a partire dagli interventi edilizi per i quali è stata data comunicazione di fine lavori in data uguale o successiva al 28/01/2015, data di entrata in vigore della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1;
 - 4) di dare mandato all'Ufficio Segreteria di esperire la pubblicazione nei modi e termini previsti dalle norme vigenti.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
TARALLA DOTT. MARCO



IL SINDACO
Presidente del Consiglio



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


OGGETTO: DEFINIZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA CONSEGUENTE LA MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AGIBILITA' O DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE TIENE LUOGO DELL'AGIBILITA'

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Deruta, li 13/07/2016

IL RESPONSABILE DI AREA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 03/11/2016 al 18/11/2016;

Deruta, lì 03/11/2016

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Taralla



ESECUTIVITA'

◆ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, diventerà esecutiva il 03/11/2016, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta, lì 03/11/2016

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Taralla

COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

ALBO PRETORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NUMERO PROTOCOLLO ALBO: 863

Copia della presente deliberazione con num. 48 del 24/10/2016 è stata pubblicata all'albo on line di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 03/11/2016 al 18/11/2016 .

INCARICATO ALBO PRETORIO
Antonella Bugataio

